

IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA



STORIA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA IN ITALIA

Nel 2001 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) siglarono un protocollo d'intesa per la realizzazione di un **Programma nazionale asilo**, a partire dalle esperienze di accoglienza decentrata e in rete realizzate tra il 1999 e il 2000 da associazioni e organizzazioni non governative. È nato, così, il primo sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed Enti locali.

La legge n.189/2002 ha successivamente istituzionalizzato queste misure di accoglienza organizzata, prevedendo la costituzione del **Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)**. Attraverso la stessa legge il Ministero dell'Interno ha istituito la struttura di coordinamento del sistema - il **Servizio centrale** di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali - affidandone ad ANCI la gestione.

Il Servizio centrale (<http://www.serviziocentrale.it/>)

Il Servizio centrale è stato istituito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e affidato con convenzione ad ANCI. Al Servizio centrale spettano i compiti di:

- monitoraggio della presenza sul territorio di richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- creazione, mantenimento e costante aggiornamento di una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati;
- assistenza tecnica agli Enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza;
- supporto ai servizi di informazione e orientamento attuati presso i centri governativi per richiedenti asilo;
- supporto ad ANCI negli adempimenti connessi alla qualifica di autorità delegata per il Fondo europeo per i rifugiati (FER).

Il Servizio centrale ricopre il suo ruolo di coordinamento e consulenza anche verso servizi speciali di accoglienza attivati nell'ambito del Sistema di protezione e dedicati alle persone appartenenti alle cosiddette categorie più vulnerabili, quali minori non accompagnati, disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, anziani e vittime di tortura e di violenza. Il Servizio centrale cura inoltre la formazione e l'aggiornamento degli operatori, e - in una logica di scambio tra centro e periferia - opera affinché le esperienze dei territori diventino patrimonio comune e i servizi offerti garantiscano standard di qualità.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è costituito dalla rete degli Enti locali che - per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata - accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli Enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del Terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, e prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono:

- il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed Enti locali, secondo una logica di governance multilivello;
- la volontarietà degli Enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;
- il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata";

- le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti enti gestori, soggetti del Terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
- la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.

I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi città e da piccoli centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia. A differenza del panorama europeo, in Italia la realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole - ideati e attuati a livello locale, con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio - contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.

PRINCIPALI ENTI NAZIONALI/INTERNAZIONALI A TUTELA DEI RIFUGIATI

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati - UNHCR (<http://www.unhcr.it>)

Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati).

L'Agenzia fu creata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1950 e di fatto, iniziò a operare il 1° gennaio 1951. Il mandato originario dell'UNHCR era limitato a un programma di tre anni destinato ad aiutare coloro che erano ancora rifugiati della Seconda Guerra mondiale. Tuttavia, gli esodi non solo non cessarono, ma si trasformarono in un fenomeno persistente su scala mondiale. Nel dicembre del 2003, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite abolì l'obbligo per l'Agenzia di rinnovare il proprio mandato ogni pochi anni.

Lo statuto dell'UNHCR fu redatto praticamente in simultanea con la Convenzione del 1951 sui rifugiati; ne consegue che lo strumento chiave del diritto internazionale e l'organizzazione designata al suo monitoraggio sono particolarmente ben sincronizzati. L'articolo 35 della Convenzione del 1951 rende esplicita la relazione e richiede agli Stati di cooperare con l'UNHCR sulle questioni relative alla messa in vigore della Convenzione stessa e ad eventuali leggi, regolamenti o decreti che gli Stati possono redigere e che possono avere un effetto sui rifugiati.

Comitato internazionale della Croce rossa - ICRC

Il Comitato internazionale della Croce rossa è un'organizzazione umanitaria indipendente e neutrale che assiste e protegge le vittime di guerre, svolgendo vari compiti che vanno dall'assistenza medica all'organizzazione di scambi di messaggi con le famiglie.

Gli sfollati, in quanto civili, beneficiano delle attività di protezione e assistenza del Comitato, che includono: protezione dei civili, visite ai detenuti, assistenza medica, fornitura di cibo, ricostruzione di contatti fra familiari separati dalla guerra. Il Comitato non ha il compito specifico di fornire protezione e assistenza agli sfollati interni. Tuttavia nel corso degli anni ha fornito assistenza limitata a determinati gruppi di sfollati.

Si ritiene che il Comitato sia in un'ottima posizione per fornire tale assistenza, data la sua esperienza in situazioni di crisi umanitarie. Tali operazioni sono state svolte su incarico del Segretario generale dell'ONU o dell'Assemblea generale dell'ONU, dopo la richiesta del Paese in questione.

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni e di raccolta di dati statistici. Ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale esaminano in modo decentrato le istanze di riconoscimento dello "status di rifugiato".

Fonte <http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema0021/>